

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 137

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48^o anno

4 giugno 2005

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2005/C 137/01	Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	1
2005/C 137/02	Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	1
2005/C 137/03	Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	1
	Commissione	
2005/C 137/04	Tassi di cambio dell'euro	2
2005/C 137/05	Decisione della Commissione in cui viene dichiarato che la misura notificata dalla Repubblica Slovacca nel quadro del meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 del Trattato di Adesione, non è applicabile dopo l'adesione (1)	3
2005/C 137/06	Decisione della Commissione in cui viene dichiarato che la misura notificata dalla Repubblica Ceca nel quadro del meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 del Trattato di Adesione, non è applicabile dopo l'adesione (1)	4
2005/C 137/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (1)	5
2005/C 137/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (1)	6
2005/C 137/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1)	9

IT

1

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2005/C 137/10	Avviso concernente le misure di salvaguardia istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004	11
2005/C 137/11	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	12
2005/C 137/12	Aiuto di Stato — Francia — Aiuto di Stato C 1/2005 (ex N 426/2004) — Aiuto alla ristrutturazione a favore di Euromoteurs — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	16
2005/C 137/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3778 — Böhler/Uddeholm Buderus) ⁽¹⁾	20
2005/C 137/14	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3808 — Mittal/Huta Stali Czestochowa) ⁽¹⁾	21
2005/C 137/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3747 — Rautaruukki/Wärtsilä/SKF/JV) ⁽¹⁾	22
2005/C 137/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3665 — ENEL/Slovenske Elektrarne) ⁽¹⁾	23
2005/C 137/17	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3772 — Aviva/RAC) ⁽¹⁾	24

IT

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2005/C 137/01)

L'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi entrerà in vigore il 1º luglio 2005, in considerazione del fatto che le procedure previste dall'articolo 16 dell'accordo sono state completate il 31 maggio 2005.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2005/C 137/02)

L'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi entrerà in vigore il 1º luglio 2005, in considerazione del fatto che le procedure previste dall'articolo 16 dell'accordo sono state completate il 27 maggio 2005.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2005/C 137/03)

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi entrerà in vigore il 1º luglio 2005, in considerazione del fatto che le procedure previste dall'articolo 17 dell'accordo sono state completate il 13 maggio 2005.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro (¹)

3 giugno 2005

(2005/C 137/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2289	SIT	tolar sloveni	239,5
JPY	yen giapponesi	132,57	SKK	corone slovacche	38,769
DKK	corone danesi	7,4399	TRY	lire turche	1,6793
GBP	sterline inglesi	0,67570	AUD	dollari australiani	1,6241
SEK	corone svedesi	9,1410	CAD	dollari canadesi	1,5311
CHF	franchi svizzeri	1,5359	HKD	dollari di Hong Kong	9,5645
ISK	corone islandesi	80,66	NZD	dollari neozelandesi	1,7498
NOK	corone norvegesi	7,898	SGD	dollari di Singapore	2,0493
BGN	lev bulgari	1,9557	KRW	won sudcoreani	1 238,12
CYP	sterline cipriote	0,5747	ZAR	rand sudafricani	8,3573
CZK	corone cecche	30,174	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1710
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3248
HUF	fiorini ungheresi	250,63	IDR	rupia indonesiana	11 772,86
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6698
LVL	lats lettoni	0,6959	PHP	peso filippino	67,006
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,850
PLN	zloty polacchi	4,1158	THB	baht thailandese	50,035
ROL	leu rumeni	36 150			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Decisione della Commissione in cui viene dichiarato che la misura notificata dalla Repubblica Slovacca nel quadro del meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 del Trattato di Adesione, non è applicabile dopo l'adesione

(2005/C 137/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione: 19.5.2004

Stato membro: Repubblica Slovacca

Aiuto N: SK 75/2003

Denominazione: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: Decisione della Commissione che stabilisce che le misure a favore della Slovenská Sporiteľňa, a.s., notificate dalla Repubblica Slovacca nell'ambito del meccanismo temporaneo ai sensi dell'allegato IV.3 dell'Atto di adesione, non possono essere applicate dopo l'adesione.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 14.7.2004

Stato membro: La Repubblica Slovacca

Aiuto N: SK 4/04

Denominazione: OTP Banka Slovensko, a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: La decisione con cui la Commissione dichiara che le misure in favore di OTP Banka Slovensko, a.s. notificate dalla Repubblica Slovacca in base al meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV, 3 dell'Atto di Adesione, non sono applicabili dopo l'adesione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Decisione della Commissione in cui viene dichiarato che la misura notificata dalla Repubblica Ceca nel quadro del meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 del Trattato di Adesione, non è applicabile dopo l'adesione

(2005/C 137/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione: 14.7.2004

Stato membro: Repubblica Ceca

Aiuto N: CZ 46/2003

Denominazione: Investiční a poštovní banka, a.s. (IPB)/Česko-slovenská obchodní banka, a.s. (ČSOB)

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: La decisione con cui la Commissione dichiara che le misure a favore di IPB/ČSOB notificate dalla Repubblica Ceca in base al meccanismo temporaneo ai sensi dell'Allegato IV.3 dell'Atto di adesione non sono applicabili dopo l'adesione.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 3.3.2004

Stato membro: Repubblica Ceca

Aiuto N: CZ 56/2003

Denominazione: Coop Banka a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: La decisione della Commissione in cui si dichiarano inapplicabili, dopo l'adesione, le misure in favore di Coop Banka a.s., notificate dalla Repubblica Ceca in base al meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 dell'Atto di adesione.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 3.3.2004

Stato membro: Repubblica Ceca

Aiuto N: CZ 51/2003

Denominazione: Pragobanka, a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: La decisione della Commissione in cui si dichiara inapplicabile, dopo l'adesione, la misura in favore di Pragobanka a.s., notificata dalla Repubblica Ceca in base al meccanismo provvisorio ai sensi dell'Allegato IV.3 dell'Atto di adesione.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 19.5.2004

Stato membro: Repubblica Ceca

Aiuto N: CZ 80/2004

Denominazione: První Městská Banka, a.s.

Obiettivo: Aiuto al settore bancario

Altre informazioni: Decisione della Commissione che dichiara che la misura a favore della První Městská Banka, a.s., notificata a norma del meccanismo transitorio in applicazione dell'allegato IV, paragrafo 3 del Trattato di adesione, non è applicabile dopo l'adesione.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2005/C 137/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 16.3.2005**Stato membro:** Repubblica slovacca**Numero dell'aiuto:** N 27/2005 e N 53/2005**Titolo:** Aiuti sociali per il settore del carbone slovacco**Obiettivo:** Oneri pregressi nel settore del carbone**Fondamento giuridico:** Zakon št. 231/1999**Stanziamento:** SKK 8 935 671,00 EUR 234 804 (N 27/2005), SKK 4 277 250 (EUR 112 411) (N 53/2005)**Durata:** Una tantum

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/**Data della decisione:** 30.6.2004**Stato membro:** Svezia**Aiuto N:** N 156/04**Denominazione:** Tassa sull'energia elettrica utilizzata dall'industria manifatturiera**Obiettivo:** Introdurre un'aliquota commerciale da applicare all'energia elettrica utilizzata a fini di produzione dall'industria manifatturiera**Base giuridica:** Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi and Lag (1994:1776) om skatt på energi**Stanziamento:** In totale, circa 17 840 milioni di SEK (circa 1 964 milioni di euro)**Durata:** 1.7.2004 — 31.12.2005**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/**Data di adozione della decisione:** 20.4.2005**Stato membro:** Francia**Numero dell'aiuto:** NN 25/2005**Titolo:** Regime di aiuti a carattere sociale, denominato «passeport mobilité», istituito a favore di determinate categorie di passeggeri delle linee aeree che collegano la Francia continentale con i dipartimenti d'oltremare**Obiettivo:** Compensazione degli svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica — Trasporto aereo**Fondamento giuridico:** Décret n°2004-163 du 18.2.2004 relatif à l'aide dénommée «passeport mobilité» JO 43 du 20.2.2004 p. 3468**Stanziamento:** 7,4 Mio EUR per il 2003**Durata:** indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 137/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT29/02

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuti: Formazione specifica e generale per le imprese lombarde

Base giuridica:

- Legge 236/93 del 19/03/1993, art. 9
- Legge 845 del 21/12/78
- Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 3 FSE-2006
- Programma operativo regione Lombardia relativo all'utilizzo del FSE, ob. 3 2000/2006 approvato dalla Commissione con decisione n. C (2000) 20070 CE 21 settembre 2000
- Legge 16 aprile 1987 n. 183 art. 5

Spesa annua prevista per il regime: 70 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Formazione specifica

Grandi imprese al di fuori di una zona prioritaria 25 %

Grandi imprese in zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 30 %

PMI al di fuori di una zona prioritaria 35 %

PMI in una zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 40 %

Formazione generica

Grandi imprese al di fuori di una zona prioritaria 50 %

Grandi imprese in zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 55 %

PMI al di fuori di una zona prioritaria 70 %

PMI in zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 75 %

Le percentuali sopra indicate sono aumentate del 10 % per gli interventi rivolti alla formazione dei soggetti svantaggiati reg. CE 68/2001

Data di applicazione: giugno 2001

Durata del regime: giugno 2001/giugno 2006

Obiettivo dell'aiuto: Formazione generale e specifica

Settore economico interessato: tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Lombardia
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano — Italia

Numero dell'aiuto: XT 58/02

Stato membro: Italia

Regione: Liguria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Avviso pubblico della Regione Liguria per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua, annualità 2002.

Base giuridica: Art. 9 legge 19 luglio 1993 n. 236; Art.118, comma 12, legge 23/12/2000 n. 388

Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/01.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concessa all'impresa: EURO 2 695 905,01

Intensità massima dell'aiuto: Si fa riferimento alle intensità massime previste dal regolamento (CE) 68/2001. Per tutte le imprese, anche se destinatari della formazione sono lavoratori svantaggiati, l'intensità massima dell'aiuto non potrà comunque essere superiore al 80 %.

Data di applicazione: 10 luglio 2002, data di pubblicazione dell'avviso pubblico

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Indicativamente dicembre 2005

Obiettivo dell'aiuto: Formazione generale, le cui tipologie sono individuate nell'avviso pubblico in conformità alle definizioni dell'art. 2 del regolamento (CE) 68/2001, e specifica.

Settore (o settori) economico — interessato: Tutti i settori

Norme e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Liguria
 Servizio Politiche Attive del Lavoro
 Via Fieschi 15
 16121 Genova
 tel 010/54851; fax 010/5485932

Altre informazioni: Ciascuna impresa beneficiaria della formazione, in alternativa al regime «di esenzione» di cui al regolamento (CE) 68/2001, può optare per il regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001

Numero dell'aiuto: XT 80/02

Stato membro: Italia

Regione: (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) Obiettivo 1

Titolo del regime di aiuti: Misure III.1 — Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Base giuridica: Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000/2006 che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna. Approvato con decisione della Commissione C(2000) 2343 dell'8.8.2000

- Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza dell'11.12.2001.
- Avviso 4391/2001 pubblicato sulla GURI n. 202 del 31.8.2001 — Supplemento ordinario n. 222.
- Decreto direttoriale n. 800/RIC/2001 del 30.7.2001 — Cofinanziamento mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie assicurate dal Fondo sociale europeo (FSE) — Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'obiettivo 1 — di interventi formativi per soggetti occupati, compresi i titolari di PMI, delle imprese localizzate sul territorio obiettivo 1.

Spesa annua prevista per il regime: 1 611 309,65 euro per il periodo luglio 2002-dicembre 2003.

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di anticipi iniziali e rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative entro i limiti delle intensità massime indicate qui di seguito, in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001

PMI	Formazione specifica	Formazione generale
Zone assistite articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	45	80

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come individuati all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001, e come meglio specificato dal D.D. 800/RIC/2001.

Data di applicazione: 10 luglio 2002.

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica. In coerenza con quanto indicato dal regolamento (CE) n. 68/2001, articolo 2, lettera e), la formazione generale è quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione attuale, o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta «generale»: la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori. Tutti i servizi.

Osservazioni

Il regime di aiuti si applica a tutti i settori previsti dal regolamento (CE) n. 68/2001. In secondo luogo il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese «in crisi» secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione sovvenzionate attraverso risorse pubbliche (aiuti al salvataggio e/o alla ristrutturazione). Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti orientamenti. In terzo luogo il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione europea per la sua approvazione.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Servizio per lo Sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca

Ufficio IV
 Piazza Kennedy, 20 — 00144 Roma

Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione generale
Zone assistite articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	35	60

Numero dell'aiuto: XT 81/02

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana, Regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: GLAPILK, A.I.E.

Base giuridica: Convenio de 5 de junio de 2002

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 145 813,29 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- Formazione generale: 60 %
- Formazione specifica: 35 %

Data di applicazione: Data della firma dell'accordo: 5 giugno 2002.

Durata dell'aiuto singolo concesso: 2002

Obiettivo dell'aiuto: Formazione specifica e generale.

Settore economico interessato (o settori): Altri settori industriali.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Generalitat Valenciana)

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)

C/ Navarro Reverter nº 2, 46004 Valencia

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 137/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 93/03

Stato membro: Italia

Regione: Provincia autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti: Servizi alle imprese (piccole e medie imprese).

Base giuridica: Legge provinciale 12 luglio 1993 n. 17 e s.m.; relativo regolamento di attuazione approvato con delibera di Giunta provinciale n. 1664 di data 30 giugno 2000 e s.m. Norma di proroga da inserire nel disegno di legge finanziaria.

Spesa annua prevista per il regime: Non superiore a 4 500 000 euro (stanziamento in bilancio annuo).

Intensità massima dell'aiuto: Il regime di aiuto costituisce una proroga dell'aiuto di Stato n. 280/98 come specificato nella procedura di notifica avviata in data 20 aprile 1998 prot. n. 703/98-D112/ES/pc. Il regime in questione, autorizzato con lettera 18 settembre 1998 prot. SG (98) D/7787, prevede diverse tipologie di aiuti.

A. Consulenze (art. 5 reg. CE n. 70/2001)

Servizi informativi, volti ad agevolare l'accesso alle informazioni tramite banche dati e sistemi informatici. La misura di intervento ha un'intensità massima pari al 50 %.

Servizi di base, che offrono una dettagliata analisi su una o più aree aziendali, sostenuti fino al 30 %.

Servizi specialistici, volti a potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, assetto organizzativo e tecnologico, sostenuti fino al 40 % della spesa.

Servizi specialistici connessi agli indirizzi strategici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi individuati dal programma di sviluppo provinciale (qualità dell'impresa, nuova imprenditorialità, integrazione) e sostenuti, per le piccole imprese, con aiuti fino al 50 %, per le medie imprese con aiuti fino al 45 %.

B. Investimenti (art. 4 reg. CE n. 70/2001)

effettuati da laboratori di prova e organismi di certificazione sono sostenuti con misure pari al 15 % per le piccole imprese ed al 7,5 % per le medie imprese. Se effettuati da consorzi di piccole imprese gli investimenti sono sostenuti con misure pari al 15 %; se da consorzi di medie imprese con un'intensità massima pari al 7,5 %.

Data di applicazione: Dal 1° gennaio 2004.

Durata del regime: Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti agli investimenti/consulenza per PMI e consorzi di PMI.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori, nei limiti indicati dalle disposizioni comunitarie (quindi ad esclusione delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15
38100 Trento — Italia

Numero dell'aiuto: XS140/03

Stato membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuti: Docup Ob. 2 2000-2006 — Misura 1.1 Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle PMI industriali ed artigiane, sub misura 1.1.1 Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali, Intervento b2 legge 598/94, art. 11 agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Base giuridica: Docup Ob. 2 2000-2006

Spesa annua prevista per il regime:

Sostegno ordinario

euro 788 835,00 per il 2001

euro 831 006,00 per il 2002

euro 989 370,60 per il 2003

totale euro 2 609 211,60

Sostegno transitorio

euro 268 149,60 per il 2001

euro 431 879,10 per il 2002

euro 402 292,20 per il 2003

totale euro 1 102 320,90

Sostegno ordinario

euro 3 028 405,00 per il 2004

euro 3 221 452,00 per il 2005

euro 1 600 855,00 per il 2006

Sostegno transitorio

euro 411 207,00 per il 2004

euro 32 622,00 per il 2005

Intensità massima dell'aiuto: Secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 saranno applicati i seguenti tassi di intervento: 15 % ESL per le piccole imprese e 7,5 % ESL per le medie imprese; nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE il tasso di intervento sarà pari a 8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e 8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese.

Data di applicazione: Secondo l'orientamento espresso dai Servizi della Commissione europea, saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario ultimo a partire dalla data di pubblicazione del bando. Potranno essere ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti effettuati dopo la data di presentazione delle domande di contributo.

Durata del regime: L'applicazione del regime ha una durata pari a quella Docup 2 2000 — 2006.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è rivolto alle PMI industriali dei territori della Regione Marche compresi nell'Obiettivo 2 e nel Phasing out

Settore economico interessato: Settori C, D, E, F (classificazione Istat '91) con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (tra cui aiuti alle esportazioni e aiuti per l'industria automobilistica). Sono escluse le attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Marche, Servizio Industria e Artigianato, Via Tiziano 44, I-60100 Ancona — tel. 0718061

Altre informazioni: Si tratta di modifica della durata dell'aiuto XS 140/2003

Avviso concernente le misure di salvaguardia istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004⁽¹⁾

(2005/C 137/10)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3285/94⁽²⁾ ed all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 519/94⁽³⁾, la Commissione desidera raccogliere le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare gli effetti delle misure di salvaguardia istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) dal regolamento (CE) n. 658/2004 del 7 aprile 2004, esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione e verificare infine se sia necessario mantenere in vigore le misure in questione. In tale contesto la Commissione valuterà anche le iniziative adottate dai produttori comunitari in termini di ristrutturazione.

1. Prodotto in esame

I prodotti in questione sono mandarini (compresi i tangerini ed i mandarini satsuma o sazuma), clementine, wilkins ed altri ibridi simili di agrumi preparati o conservati, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri (in seguito: i prodotti in esame).

Tali prodotti sono attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

2. Procedura

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari dei prodotti in esame ed alle relative associazioni; ai produttori/esportatori di detti prodotti; a qualsiasi associazione di produttori/esportatori e di importatori dei prodotti in esame che hanno collaborato all'inchiesta ed i cui nomi sono menzionati nel regolamento (CE) n. 658/2004.

Le altre parti interessate che desiderano trasmettere informazioni devono contattare la Commissione via fax senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 3, lettera a), del presente avviso e chiedere, se opportuno, un questionario.

3. Termini

a) Questionari

Le parti interessate che desiderano ricevere un questionario devono farne richiesta quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

b) *Termino entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione.*

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

c) Audizioni

Entro lo stesso termine di 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

5. Mancata collaborazione

Qualora le informazioni non vengano fornite entro il termine stabilito, è possibile elaborare conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accetta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

⁽¹⁾ GU L 104 del 8.4.2004, pag. 67

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 137/11)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinqueies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«FICO BIANCO DEL CILENTO»

N. CE: IT/00282/14.3.2003

DOP (X) IGP ()

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 — 00187 ROMA
Tel. (39-06) 48 199 68
Fax (39-06) 42 013 126
e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Gruppo:

2.1. Nome: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Fico Bianco del Cilento
2.2. Indirizzo: Via S. Marco, 118 — 84043 Agropoli (Sa)
Tel. (39-08) 28 722 799
2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Fico bianco del Cilento»

4.2. Descrizione:

La Denominazione di Origine Protetta D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» designa i frutti essiccati della specie *Ficus carica domestica* L. — dei biotipi riferibili alla cultivar Dottato.

⁽¹⁾ Commissione europea - Direzione generale Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.

Il prodotto si presenta sia con buccia che senza (fichi mondi) secondo le seguenti caratteristiche

- fichi con buccia: colore uniforme di giallo chiaro a giallo,
- fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: giallo imbrunito,
- fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco,
- polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato,
- pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg,
- umidità: massima consentita 26 %,
- Contenuto in zuccheri — valore minimo /100g di sostanza secca
 - glucosio: 21,8 g
 - fruttosio: 23,2 g
 - saccarosio: 0,1 g
- Difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5 % della superficie del frutto.

È consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi. La farcitura non può superare il 10 % del totale del prodotto commercializzato e deve essere provata la provenienza di tali ingredienti del territorio dell'area di produzione delimitato al successivo punto 4.3.

I fichi essiccati possono essere confezionati al naturale in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra 125 g e 1 kg. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materia di origine vegetale, con pesi da 1 kg a 20 kg. I fichi possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 125 a 1 kg; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui sopra. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.

4.3. Zona geografica:

Il Cilento è l'area geografica della Campania che si affaccia sul mare Tirreno tra la foce del Sele nel golfo di Salerno e la foce del Bussento nel golfo di Policastro; è delimitata a nord dai massicci dell'Alburno e del Cervati. I comuni interessati alla produzione sono elencati nel disciplinare di produzione.

4.4. Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento».

4.5. Metodo di ottenimento:

Il disciplinare prevede tra l'altro che la densità d'impianto non potrà superare le 700 piante ad ettaro. Il processo di essiccazione dei frutti deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica con altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2 %.

Le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento devono avvenire nell'area di produzione delimitata al punto 4.3.

4.6. Legame: I fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare, la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est, posta dalla catena degli Appennini, la buona fertilità del suolo ed un ottimale regime pluviometrico) uniti alla semplicità della coltivazione alla plurimillenaria esperienza, e al pieno adattamento della specie e della varietà all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani delle caratteristiche organolettiche apprezzate particolarmente dal consumatore. Questa pianta inoltre caratterizza sensibilmente il paesaggio rurale del Cilento.

La coltivazione del fico bianco nel Cilento è molto antica e risale probabilmente ad età pre-greche, quando fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali compiuti dalle civiltà del vicino oriente. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: IS.ME.CERT.

Indirizzo: Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G1 scala C — I-80143 NAPOLI

4.8. Etichettatura:

Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli di ogni altra iscrizione, le diciture: «FICO BIANCO DEL CILENTO» e «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» o la sigla «D.O.P.». Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:

- nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
- annata di produzione dei fichi;
- peso netto all'origine;
- il simbolo grafico — le cui specifiche sono contenute nel disciplinare di produzione- relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di Origine Protetta. Esso raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, è visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.

Per la Denominazione di Origine Protetta, di cui al punto 4.1 è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Fico Bianco Del Cilento» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- il «Fico Bianco Del Cilento» DOP certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

— gli utilizzatori del «Fico Bianco Del Cilento» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento» DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Fico Bianco Del Cilento» DOP consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

4.9. Condizioni nazionali: —

AIUTO DI STATO — FRANCIA

Aiuto di Stato C 1/2005 (ex N 426/2004) — Aiuto alla ristrutturazione a favore di Euromoteurs**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2005/C 137/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 19 gennaio 2005, — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

1 Procedimento

Con lettera registrata il 5 ottobre 2004, la Francia ha notificato alla Commissione l'intenzione di partecipare finanziariamente alla ristrutturazione dell'impresa Euromoteurs per un importo di 2 milioni di euro.

2 Descrizione del beneficiario, del piano di ristrutturazione e della misura d'aiuto

Euromoteurs produce motori elettrici essenzialmente destinati agli elettrodomestici. La società è stata creata nel settembre 2002, quando 12 dirigenti della Compagnie Générale des Moteurs Electriques («CGME»), una ex controllata di Moulinex, hanno rilevato le attività della loro impresa. SEB, che ha acquistato una parte di Moulinex nell'ottobre 2001, è il principale cliente di Euromoteurs.

Il progetto iniziale dell'impresa si basava su un concentramento dei mezzi di produzione della CGME in un sito invece che in due, e sullo sviluppo di una strategia di diversificazione settoriale. Una decisione del tribunale di commercio di Nanterre del settembre 2002 ha però imposto il mantenimento di due siti di produzione, cosa che ha comportato consistenti sovraccostti e che rendeva necessario un livello d'attività adeguato. L'impresa non ha saputo soddisfare quest'ultima condizione e si trova oggi in difficoltà.

L'aspetto industriale del piano di ristrutturazione presentato nella notificazione prevede:

- 1) la chiusura di uno dei due siti di produzione
- 2) la ricerca di fonti di approvvigionamento meno costose

- 3) la ricerca di nuovi partner commerciali
- 4) una diversificazione nel settore automobilistico (motori per sedili).

Il costo stimato del progetto è di 5,95 milioni di euro. L'aiuto previsto dalle autorità francesi ammonta a 2 milioni di euro secondo quanto indicato nella notificazione, ma le informazioni supplementari del 1º dicembre 2004 menzionano un importo di 2,25 milioni di euro (1,25 milione di euro di sussidi e 1 milione di euro per la cancellazione di debiti con enti locali).

3 Valutazione preliminare

La misura notificata dalle autorità francesi costituisce di fatto un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. La Commissione ha valutato questo aiuto, a titolo preliminare, alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁽¹⁾. È chiaro che la società deve essere considerata in difficoltà.

La Commissione dubita però che il piano garantisca un ripristino della redditività dell'impresa. Il piano aziendale citato come riferimento risale al dicembre 2001, e non è stata fornita alcuna previsione dei risultati di Euromoteurs. Le uniche informazioni comunicate dalle autorità francesi sono previsioni di vendita per il 2005 e il 2006, dati insufficienti per dimostrare la redditività dell'impresa. Più fondamentalmente, la Commissione dubita che il livello delle vendite sarà sufficiente per garantire la redditività dell'impresa. A parte un contratto di fornitura con SEB che termina nel 2006, Euromoteurs non ha menzionato alcuna trattativa in fase avanzata con altri clienti, né nel settore degli elettrodomestici né in quello automobilistico.

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

In base alle informazioni attualmente a sua disposizione, la Commissione nutre inoltre dei dubbi sul fatto che saranno evitate indebite distorsioni della concorrenza e che l'aiuto sia limitato al minimo necessario. Le informazioni comunicate, ad esempio, non consentono di delimitare chiaramente i mercati interessati. Non sono inoltre note la situazione concorrenziale e le prospettive di sviluppo dei mercati dei motori sia per gli elettrodomestici (settore in cui Euromoteurs produce il 25 % del consumo europeo) che per i sedili delle automobili (settore in cui Euromoteurs prevede di produrre il 10 % del consumo europeo nel 2006).

Infine, stando alle informazioni fornite alla Commissione, Euromoteurs avrebbe potuto beneficiare di un esonero dalla tassa professionale e dall'imposta fondiaria durante i due anni successivi alla sua costituzione conformemente all'articolo 44 *septies* del codice tributario. Dato che questi aiuti sono stati dichiarati illegali e incompatibili con decisione della Commissione del 16 dicembre 2003⁽¹⁾ ed Euromoteurs, se li ha ricevuti, non li ha ancora rimborsati, la Commissione esprime dei dubbi a tale riguardo anche sulla compatibilità dei presenti aiuti.

Per tali motivi, alla luce delle informazioni di cui dispone, e al termine della valutazione preliminare svolta, la Commissione ha quindi deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

TESTO DELLA LETTERA

Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre enregistrée le 5 octobre 2004, la France a notifié à la Commission son intention de participer financièrement à la restructuration de l'entreprise Euromoteurs à hauteur de 2 millions d'euros. L'affaire a été enregistrée sous le numéro N426/2004. Par lettre du 18 octobre 2004, la Commission a demandé des questions complémentaires concernant la notification, auxquelles la France a répondu par lettre du 1^{er} décembre 2004.

2. DESCRIPTION

2.1. Le bénéficiaire

(2) Euromoteurs S.A.S («Euromoteurs») produit des moteurs électriques essentiellement destinés à l'électroménager. La société emploie 390 personnes. Elle a été créée en septembre 2002 lorsque 12 cadres de la Compagnie Générale des Moteurs Electriques («CGME»), une ancienne filiale de Moulinex, ont repris les actifs de leur entreprise. Le groupe SEB («SEB») qui a acquis partiellement Moulinex en octobre 2001 est le principal client d'Euromoteurs. En 2003 et 2004, les ventes à SEB ont représenté plus de 90 % du chiffre d'affaires d'Euromoteurs.

(3) A l'origine, le projet de l'entreprise Euromoteurs reposait sur un recentrage des moyens de production de la CGME

sur le site de Saint-Lô dans la Manche en fermant le site de Carpiquet dans le Calvados et sur une stratégie de diversification sectorielle. Cependant, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a accepté le plan de reprise des actifs de la CGME en septembre 2002 a imposé le maintien des deux sites de production, ce qui a entraîné un surcoût important et nécessité un niveau d'activité en conséquence.

- (4) Selon la France, l'effet cumulé de la très mauvaise conjoncture internationale, de la baisse des commandes de SEB et de la chute du cours du dollar en euros a entraîné une réduction de l'activité d'Euromoteurs et entravé son projet de diversification.
- (5) L'évolution des figures comptables d'Euromoteurs est présentée dans le tableau suivant:

(En millions d'euros)	2002 (3 mois d'exercice)	2003	2004 (prévision)
Nombre d'unités vendues en millions	Non disponible	8	5
Chiffre d'affaires	13	24	19
Résultat net	-0	-1	-5
Capitaux propres	2	1	-2

2.2. Le marché

- (6) Actuellement, Euromoteurs produit 25 % de la consommation européenne de moteurs pour l'électroménager. L'entreprise prévoit de se diversifier dans le secteur automobile et de produire près de 10 % de la consommation européenne de moteurs pour sièges en 2006. Il est possible que la gamme des marchés concernés soit plus étendue que les moteurs pour l'électroménager et pour sièges d'automobiles et inclue également les moteurs utilisés dans les secteurs du jardinage, de l'équipement de la maison, ou des appareils médicaux.
- (7) D'après les autorités françaises, les principaux concurrents d'Euromoteurs se trouvent en Europe et en Asie pour les moteurs universels (Ametek, Domel, LG, Johnson Electric, Sun Motors) comme pour les moteurs à aimants permanents (Valeo, Bosch, Meritor, Johnson Electric).

2.3. Le projet de restructuration

- (8) Le projet de restructuration communiqué par les autorités françaises s'étend sur une période de deux ans. Il comprend trois volets: industriel, financier et social, pour un montant total de 5,95 millions d'euros:
1. la restructuration industrielle a un coût estimé à 1,10 million d'euros et prévoit:
 - 1) la fermeture d'un des deux sites de production;
 - 2) la recherche de sources d'approvisionnement moins coûteuses;

(¹) GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38.

- 3) la recherche de nouveaux partenaires commerciaux;
 - 4) une diversification dans le secteur automobile (moteurs de siège);
 - 2. la restructuration financière vise à apurer les dettes de l'entreprise pour 2,50 millions d'euros;
 - 3. la restructuration sociale vise à accompagner les 256 salariés licenciés dans leur reconversion à hauteur de 2,35 millions d'euros.
- (9) Concernant le financement du projet, les mesures prévues sont les suivantes:
- 1. 1,45 million d'euros viendront de la vente du site de Carpiquet;
 - 2. 1,5 million d'euros viendront d'une avance sur commande de SEB;
 - 3. 1 million d'euros viendront d'une libération de capital de l'actionnaire;
 - 4. 2 millions d'euros selon la notification du 5 octobre 2004 ou 2,25 millions d'euros selon la lettre du 1^{er} décembre 2004, viendront de l'aide notifiée.

2.4. Description de l'aide

- (10) Selon la lettre des autorités françaises du 1^{er} décembre 2004, l'aide notifiée prendra la forme d'une subvention d'État à hauteur de 1 million d'euros et d'une annulation de dettes envers les collectivités locales (1 million d'euros par le Conseil Régional et 0,25 million d'euros par les Conseils Généraux de la Manche et du Calvados).

3. APPRÉCIATION

3.1. Existence d'aide d'État

- (11) La mesure notifiée par la France constitue bien une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité. Accordée par l'État, elle sera financée par des ressources de l'État au bénéfice d'une entreprise spécifique, Euromoteurs, dont les produits font l'objet d'échanges entre États membres.
- (12) La France a donc respecté ses obligations en vertu de l'article 88 paragraphe 3 du traité.

3.2. Compatibilité de l'aide avec le marché commun

- (13) L'aide doit être appréciée en tant qu'aide d'État ad hoc dans le cadre du présent examen. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, prévoit des dérogations à l'incompatibilité générale visée au paragraphe 1.
- (14) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas applicables en l'espèce car les mesures d'aide ne revêtent pas de caractère social et ne sont pas octroyées à des consommateurs individuels, elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et elles n'ont pas pour objet de favoriser l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Il en est de même des dérogations prévues à l'article 87, para-

graphe 3, points b) et d) qui ne sont manifestement pas applicables.

- (15) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Puisque le principal objectif de l'aide n'est pas régional mais concerne la restructuration d'une entreprise en difficulté, seules les dérogations visées au point c) s'appliquent. Celui-ci prévoit l'autorisation des aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié des lignes directrices spécifiques pour apprécier les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après, «lignes directrices»). Ayant été notifiée avant le 10 octobre 2004, l'aide en espèce est appréciée à la lumière des critères établis dans les lignes directrices de 1999. Il est clair que la mesure ne vise aucun autre objectif horizontal. En outre, la France n'invoque aucun autre objectif et se fonde sur lesdites lignes directrices pour justifier la compatibilité de la mesure notifiée.

Éligibilité: entreprise en difficulté

- (16) Pour être éligible à une aide à la restructuration, l'entreprise doit être considérée comme étant en difficulté. La section 2.1 des lignes directrices définit cette notion. Avec un capital souscrit de 4 millions d'euros, Euromoteurs prévoit pour l'exercice 2004 une perte de 4,7 millions d'euros, qui amènera ses capitaux propres à -1,9 million d'euros. Euromoteurs peut donc être considérée comme étant en difficulté au sens du point 5.a), des lignes directrices.

- (17) Le point 7 des lignes directrices stipule qu'une entreprise *nouvellement créée* n'est pas éligible aux aides à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Ayant été créée 2 ans et 1 mois avant la notification, l'entreprise n'est pas considérée comme *nouvellement créée* selon la pratique de la Commission en application des lignes directrices.

- (18) S'il est clair que l'entreprise est admissible aux aides à la restructuration, la Commission, a néanmoins des doutes concernant le respect de quatre critères.

Retour à la viabilité (points 32 à 34 des lignes directrices)

- (19) Selon la section 3.2.2 des lignes directrices, l'octroi de l'aide est subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et elle ne peut être uniquement basée sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer tels que des augmentations de prix ou de la demande. Le plan de restructuration devrait décrire les circonstances qui entraînent les difficultés de la société afin de permettre d'évaluer si les mesures proposées sont adaptées pour traiter les problèmes de l'entreprise.

(20) Le business plan cité pour référence (mais non communiqué) est celui qui a été établi en décembre 2001 en vue de la reprise de la CGME par Euromoteurs. En outre, malgré une demande de renseignements complémentaires, aucun compte prévisionnel des résultats d'Euromoteurs prouvant que le plan de restructuration permettra le retour à la viabilité de l'entreprise n'a été fourni. Les seules informations chiffrées fournies par les autorités françaises consistent en des prévisions de ventes pour 2005 et 2006, ce qui est insuffisant pour prouver la viabilité de l'entreprise.

(21) Une cause importante des difficultés actuelles d'Euromoteurs est la dégradation de son chiffre d'affaires. Même si la fermeture d'un site sur deux et le licenciement de près de deux tiers de son personnel permettront à Euromoteurs de réduire substantiellement ses coûts de fonctionnement, il reste à prouver que les ventes seront suffisantes pour garantir la viabilité de l'entreprise. A ce jour, Euromoteurs reste très dépendant des commandes de SEB. Or, à part un contrat d'approvisionnement pour SEB qui s'achève en 2006, Euromoteurs n'a pas fait état de négociations à un stade avancé avec d'autres clients, que ce soit dans le secteur de l'électroménager comme de l'automobile. On peut donc s'interroger sur les résultats de sa recherche de nouveaux partenaires commerciaux et de sa stratégie de diversification, en particulier sur la plausibilité de ses prévisions de ventes de moteurs pour sièges d'automobiles en 2005 et 2006. Plus généralement, l'avenir d'Euromoteurs après 2006 ne paraît pas assuré.

(22) En conclusion, en l'absence d'un business plan réaliste et argumenté couvrant une période de temps significative, et face à la nature des difficultés actuelles de l'entreprise, la Commission doute de la viabilité de l'entreprise à l'issue de sa restructuration.

Prévention de distorsions de concurrence (points 35 à 39 des lignes directrices)

(23) Le plan de restructuration prévoit la fermeture d'un site sur deux ainsi que le licenciement de 246 employés sur 390. Ceci devrait entraîner une réduction substantielle de la capacité de production de l'entreprise.

(24) Cependant, il faut noter qu'Euromoteurs restera très largement surcapacitaire. L'entreprise fournit actuellement 4 millions de moteurs universels pour l'électroménager ce qui représente 25 % de la consommation européenne. Elle prévoit de produire 10 % de la consommation européenne de moteurs de sièges en 2006. Comme cela a été évoqué dans la section 2.2 ci-dessus, il est possible que les secteurs concernés ne se limitent pas aux petits moteurs pour l'électroménager et l'automobile. De plus, les renseignements communiqués ne permettent pas de déterminer la situation concurrentielle à l'échelle européenne ni les perspectives d'évolution de ces marchés, tant en termes d'offre et de demande que de tendances à l'investissement ou à la délocalisation. En conséquence, l'impact de l'aide est difficilement mesurable. L'ouverture de procédure

donnera aux concurrents d'Euromoteurs l'opportunité de communiquer leurs remarques à ce sujet.

Aide limitée au minimum (points 40 à 41 des lignes directrices)

(25) Compte tenu des incertitudes concernant le montant de l'aide envisagée, du manque de précision du business plan et de l'absence de prévisions chiffrées, la Commission doute que l'aide ne conduise pas l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. Par ailleurs le montant de l'aide (2 millions d'euros ou 2,25 millions d'euros, cf point 9 ci-dessus) demande à être clarifié.

Principe de l'aide unique

(26) D'après les autorités françaises, aucune aide à la restructuration n'a été versée précédemment à Euromoteurs.

Application de la jurisprudence «Deggendorf»

(27) D'après les informations fournies à la Commission, Euromoteurs aurait pu bénéficier d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière pendant les deux années suivant sa création conformément à l'article 44 *septies* du code général des impôts. Ces aides ayant été déclarées illégales et incompatibles par décision de la Commission du 16 décembre 2003 et Euromoteurs, à supposer qu'il les ait reçues, ne les ayant pas encore remboursées, la Commission exprime également des doutes sur la compatibilité des présentes aides à cet égard.

4. DÉCISION

(28) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut conclure que les mesures susmentionnées sont compatibles avec le marché commun. Par conséquent, elle entend ouvrir une procédure formelle d'examen concernant la mesure afin d'apprécier sa compatibilité avec le marché commun.

(29) La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et attire son attention sur l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au *Journal officiel de l'Union européenne*. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du *Journal officiel de l'Union européenne*, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3778 — Böhler/Uddeholm Buderus)

(2005/C 137/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 26 maggio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa austriaca Böhler-Uddeholm AG (Böhler) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa tedesca Edelstahlwerke Buderus AG (Buderus) mediante: acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Böhler: acciaio speciale,
- per Buderus: acciaio speciale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3778 — Böhler/Uddeholm Buderus al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Ritiro della notifica di una concentrazione**(Caso n. COMP/M.3808 — Mittal/Huta Stali Czestochowa)**

(2005/C 137/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)**REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO**

In data 2 maggio 2005, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Mittal Steel Company N.V. e Huta Stali Czestochowa Sp. z.o.o. In data 27 maggio 2005, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3747 — Rautaruukki/Wärtsilä/SKF/JV)**

(2005/C 137/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3747. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3665 — ENEL/Slovenske Elektrarne)**

(2005/C 137/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 26 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3665. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3772 — Aviva/RAC)**

(2005/C 137/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3772. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)